REGOLAMENTO (CEE) N. 2744/78 DELLA COMMISSIONE

del 24 novembre 1978

recante seconda modifica del regolamento (CEE) n. 1528/78 recante modalità d'applicazione del regime di aiuti per i foraggi essiccati

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,

visto il regolamento (CEE) n. 1117/78 del Consiglio, del 22 maggio 1978, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore dei foraggi essiccati (1), in particolare l'articolo 6, paragrafo 3,

considerando che, per garantire l'applicazione uniforme del sistema di titoli di aiuto complementare di cui all'articolo 8 del regolamento (CEE) n. 1528/78 della Commissione (2), modificato dal regolamento (CEE) n. 2525/78 (3), occorre definire il momento in cui si considera rilasciato il titolo di aiuto complementare ;

considerando che, a causa della transizione in questo settore dal vecchio al nuovo regime, è difficile rispettare il termine di cui all'articolo 12, primo comma, del regolamento (CEE) n. 1528/78 ; che occorre pertanto prorogare questo termine per il periodo strettamente necessario ;

considerando che le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione per i foraggi essiccati,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO :

Articolo 1

Il regolamento (CEE) n. 1528/78 è modificato come segue :

1. l'articolo 9 è sostituito dal seguente testo :

« *Articolo 9*

Fatto salvo il disposto dell'articolo 12 del regolamento (CEE) n. 1417/78, il titolo si considera rilasciato il pomeriggio del terzo giorno lavorativo successivo alla data di presentazione della domanda » ;

2. l'articolo 12 è sostituito dal seguente testo :

« *Articolo 12*

1. Per i foraggi essiccati usciti dall'impresa di trasformazione nel corso di un mese l'aiuto complementare e l'aiuto forfettario di cui all'articolo 3 del regolamento (CEE) n. 1117/78 sono concessi all'impresa stessa dietro sua domanda, presentata entro un massimo di 60 giorni dopo il mese di uscita dei prodotti dall'impresa in questione.

Tuttavia, per i prodotti di cui all'articolo 1, lettera b), primo trattino, del predetto regolamento, usciti dall'impresa di disidratazione nei mesi da aprile ad agosto 1978, la domanda dev'essere presentata entro e non oltre il 30 novembre 1978.

2. La domanda relativa all'aiuto forfettario di cui all'articolo 3 del regolamento (CEE) n. 1117/78 e la domanda di aiuto complementare devono recare almeno le indicazioni seguenti :

— cognome, nome, indirizzo e firma del richiedente ;
— il quantitativo per il quale l'aiuto è richiesto ;
— il mese in cui tale quantitativo è uscito dall'impresa ».

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il giorno della sua pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee.*

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 24 novembre 1978.

Per la Commissione
Finn GUNDELACH
Vicepresidente

(1) GU n. L 142 del 30. 5. 1978, pag. 1.
(2) GU n. L 179 del 1°. 7. 1978, pag. 10.
(3) GU n. L 301 del 28. 10. 1978, pag. 40.